



## Decreto federale

*Disegno*

**che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013<sup>3</sup> volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

### **Art. 2**

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale allegata.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2018 505

<sup>3</sup> RS ...; FF 2018 625

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di altri atti normativi**

La legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Art. 24c* Utilizzazione da parte di disabili

<sup>1</sup> Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

<sup>2</sup> Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

<sup>3</sup> L'importazione e l'esportazione di riproduzioni secondo il capoverso 1 e di riproduzioni allestite in virtù di una restrizione sancita nella legge di un altro Paese è ammessa se queste:

- a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
- b. sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro, una delle cui attività principali consiste nella fornitura ai disabili di servizi in materia d'insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all'informazione.

<sup>4</sup> L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

<sup>5</sup> Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

<sup>4</sup> RS 231.1